

Pubblicato il 10/02/2020

**N. 00220/2020 REG.PROV.COLL.**  
**N. 01293/2019 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1293 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, corso Garibaldi 103;

*contro*

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Salerno, Anas S.p.A. - Coordinamento Territoriale Tirrenica - Napoli, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliata in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;

*per l'annullamento*

del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, con il quale il Prefetto di Salerno ha disposto la cancellazione di Europolice Srl dall'Elenco dei fornitori, dei prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List) rassegnando, nel contempo, una informativa antimafia interdittiva ai sensi degli artt. 84 co. 4, 89 bis e 91 co. 6 D.Lgs. 159/2011;b del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, notificato il 27.08.2019, con il quale il Prefetto di Salerno ha disposto

in danno della Società ricorrente la revoca della licenza di P.S. n. 540/16C/sett. II/PA del 09.10.2000 e s.i., ai sensi dell'art. 257 quater co. I lett. c) del Regolamento di Esecuzione del TULPS;c - ove occorra, della comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione della Europolice dalla c.d. White List del -OMISSIS-);d - della relazione della DIA di Salerno n.-OMISSIS-e della successiva nota di conferma n. -OMISSIS-; dei verbali GIA dell'U.T.G. di Salerno del 18.01.2019, del 04.03.2019, del 22.03.2019, del 23.05.2019 e dell'8.7.2019 (verbale conclusivo);f - ove occorra, della richiamata informativa antimafia interdittiva del 30.11.2018 resa dalla Prefettura di Avellino in danno della Over Security S.r.l.; ove occorra, ancora, del verbale GIA dell'UTG di Napoli del 25.03.2010 (richiamato a pag. 12 del provvedimento sub a); ove occorra, della comunicazione di avvio del procedimento di revoca prot. n. 100753 del 2.8.2019; di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-. il 11\11\2019 :  
per l'annullamento

l – del provvedimento prot. n. -OMISSIS-con il quale la Camera di Commercio di Salerno, in esecuzione della informativa interdittiva sub a), ha comunicato alla Società Europolice Srl la risoluzione con effetto immediato del contratto prot. n. 23280 del 13.7.2018 relativo al Servizio triennale di ritiro e trasporto valori;

m – del provvedimento prot. -OMISSIS-con il quale ANAS Spa – Coordinamento Territoriale Tirrenica ha disposto la risoluzione con effetto immediato dell'affidamento ex art. 36 co. 2 lett. a) D.Lgs 50/2016 (CDG-0305342 del 28.05.2019) del “Servizio di vigilanza delle aree interessate dai lavori sulla S.S. 268 del Vesuvio - Lavori di costruzione 3° tronco compreso lo svincolo di Angri” e, nel contempo, ha disposto la escussione della cauzione definitiva (Polizza n. EIBR1900307 del 4.02.2019, rilasciata da Euroins Insurance JSC);

n - ove e per quanto occorra, del provvedimento prot. n. 448611-P del 31.07.2019 con cui ANAS Spa ha diffidato la Società ricorrente ad allontanare tutte le maestranze, attrezzature e mezzi d'opera;

o – del provvedimento prot. CDG-0456435-P del 5.08.2019 con il quale ANAS Spa – Coordinamento Territoriale Tirrenica ha comunicato ai sensi dell'art. 103 co.

1 D.Lgs 50/2019 la escussione della cauzione definitiva Polizza n. EIBR1900307 del 4.02.2019, rilasciata da Euroins Insurance JSC;

p - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Salerno e di Anas S.p.A. - Coordinamento Territoriale Tirrenica - Napoli;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2020 il dott. Fabio Maffei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che l'odierna ricorrente ha impugnato avanti a questo TAR l'informativa antimafia sopra epigrafata emessa nei suoi confronti nonché la conseguenziale revoca della licenza di P.S. prot. n. -OMISSIS- (art. 257 quater co. I lett. c) del Regolamento di Esecuzione del TULPS);

Rilevato che nelle more del giudizio la società ricorrente ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Salerno, in sede di prevenzione, la nomina, ai sensi dell'art. 34-bis, comma 6, del d. lgs. n. 159 del 2011, inserito dall'art. 11, comma 1, della l. n. 161 del 2017, di un amministratore giudiziario per il controllo della società per la durata di anni uno e mesi sei, come è stato stabilito, appunto, con il decreto n. 17 del 15.11.2019 del medesimo Tribunale, che la ricorrente ha prodotto nel presente giudizio;

Considerato che nel predetto decreto il Tribunale di Salerno ha osservato che è interesse della società avvalersi dell'istituto, inserito dall'art. 34-bis del d. lgs. n. 159 del 2011 e finalizzato al controllo dell'impresa interdetta, nella prospettiva di garantire la continuità nell'esercizio dell'impresa per la salvaguardia del diritto di libertà dell'iniziativa economica, l'intangibilità dei valori aziendali e il mantenimento dei livelli occupazionali;

Rilevato, altresì, che questo interesse è stato dedotto dal difensore della ricorrente che ha invocato la sospensione del presente giudizio, anche alla luce delle precedenti ordinanze assunte dal giudice di appello in casi similari;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 34-bis, comma 7, del d. lgs. n. 159 del 2011, il provvedimento che dispone l'amministrazione giudiziaria prevista dall'art. 34 o, come nel caso di specie, il controllo giudiziario ai sensi del comma 6 dello stesso articolo sospende gli effetti di cui all'art. 94, derivanti dall'emissione del provvedimento antimafia;

Considerato che tale sospensione degli effetti interdittivi, quale conseguenza scaturente *ex lege* dal provvedimento che dispone il controllo giudiziario, comporta, ad avviso del Collegio, anche la sospensione del giudizio avente ad oggetto l'informativa antimafia, secondo quanto ritenuto dal Consiglio di Stato nei precedenti in termini (ord. n. 4719 del 31/7/2018 e n. 4873 del 10/7/2019);

Considerato che, quindi, una volta disposto il controllo giudiziario, la sospensione degli effetti interdittivi conseguenti all'informazione antimafia debba operare indefettibilmente per tutto il tempo della misura del controllo giudiziario adottata dal Tribunale in sede di prevenzione, ai sensi dell'art. 34-bis, comma 7, del d. lgs. n. 159 del 2011, e di conseguenza anche il giudizio amministrativo relativo all'informazione antimafia debba essere sospeso, salva ulteriore prosecuzione all'esito della misura.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), visto il decreto n. 17 del 15.11.2019 del Tribunale di Salerno, Sezione misure di prevenzione, emesso nei confronti della ricorrente, sospende il giudizio sino al decorso del termine di efficacia del controllo giudiziario.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la società ricorrente

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Pasanisi, Presidente

Angela Fontana, Primo Referendario

Fabio Maffei, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Fabio Maffei**

**IL PRESIDENTE**  
**Leonardo Pasanisi**

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.